

Comune di Faleria
Provincia di Viterbo

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.**

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 16 DEL 04/05/2007**

COMUNE DI FALERIA

Provincia di Viterbo

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.

Art.	DESCRIZIONE
	Capo I – Norme Generali
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Soggetto passivo - dichiarazioni
3	Terreni considerati non fabbricabili.
4	Esenzioni.
5	Abitazione principale e sue pertinenze.
6	Aree divenute inedificabili.
7	Valore aree fabbricabili.
8	Fabbricati fatiscenti
9	Validità dei versamenti dell'imposta.
10	Modalità di versamento - differimento termini di pagamento - Rateazione
11	Compensazioni ed accollo
	Capo II – Statuto dei diritti del contribuente
12	Principi generali.
13	Informazione del contribuente.
14	Conoscenza degli atti e semplificazione.
15	Motivazione degli atti - Contenuti
16	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.
17	Interpello del contribuente.
	Capo III – Accertamento
18	Accertamento
	Capo IV - Compenso incentivante al personale addetto
19	Compenso incentivante al personale addetto.
20	Utilizzazione del fondo
	Capo V – Sanzioni – Ravvedimento
21	Sanzioni ed interessi.
22	Ritardati od omessi versamenti.
23	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
24	Irrogazione immediata delle sanzioni.
25	Ravvedimento.
26	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
	Capo VI – Revisioni ed aggiornamenti del classamento catastale
27	Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone.
28	Aggiornamento del classamento catastale.
	Capo VII Norme finali
29	Norme abrogate.
30	Pubblicità del regolamento e degli atti.
31	Casi non previsti dal presente regolamento.
32	Rinvio dinamico.
33	Tutela dei dati personali.
34	Rinvio ad altre disposizioni.
35	Variazioni d
36	el regolamento.
37	Termine per la conclusione dei procedimenti.
	Entrata in vigore del regolamento.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

- 1) Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 3) Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Soggetto passivo - dichiarazioni

- 1) Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
- 2) Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
- 3) Il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione I.C.I. solo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili procedure telematiche.

Art. 3 - Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

- 1) Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.
- 2) A decorrere dall'1° gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
- 3) Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1 se resta iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
- 4) In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 3 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50 % del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.
- 5) Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'imposta si riferisce.

Art. 4 - Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

- 1) In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 2) L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento.

Art. 5 - Abitazione principale e sue pertinenze.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- 2) Ai fini di cui al comma 1, può beneficiare dell'agevolazione: una unità C2 e una C6.
- 3) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
- 4) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
- 5) L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
- 6) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- 7) Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 6 - Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

- 1) Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili sono rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'adozione dello strumento urbanistico che ha dichiarato le aree inedificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato entro sei mesi dalla richiesta, da produrre entro due anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo 22, comma 4 e 6.

Art. 7 - Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

- 1) Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati in € 77,47 al metro quadro;
- 2) Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
- 3) I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 8 - Fabbricati fatiscenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

- 1) Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

- 2) Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 9 - Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

- 1) I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri. Il contribuente che ha eseguito il versamento per conto di alcuni o di tutti gli altri contitolari, è tenuto a comunicare all'ufficio tributi le generalità degli stessi.

Art. 10 - Modalità di versamento - differimento termini di pagamento - rateazione

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera o)

- 1) Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'Euro cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.
- 2) I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
- a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.
 - c) Affidamento in concessione ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.
 - d) Il mod. F24 (previsto dall'art. 37, comma 55, del D.L. 223/2006)

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo: - con il sistema bancario ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; - con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Sono comunque validi i versamenti eseguiti sul c/c postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli.

- 3) I termini per i versamenti di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
- 4) Il responsabile d'imposta, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme accertate o iscritte a ruolo nelle forme di seguito elencate:

Da € 0	a € 100,00	unica soluzione
Da € 101,00	a € 350,00	massimo due rate mensili
Da € 351,00	a € 600,00	massimo quattro rate mensili
Da € 601,00	a € 1.000,00	massimo dodici rate mensili
Da € 1.001,00		massimo ventiquattro rate mensili

- 5) La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
- 6) La rateazione o il diniego di essa è disposta con provvedimento motivato nel termine di giorni 30 dall'istanza ed è tempestivamente comunicata al contribuente.
- 7) In caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza il contribuente è diffidato a provvedere nel termine di giorni 15. Decorso inutilmente tale termine, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
- a) decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
 - c) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - d) il carico non può più essere rateizzato
- 8) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 4 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 11 - Compensazioni ed accollo.

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 2) Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a. è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, dalla quale risultano:
 - a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo; a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
 - b. è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.
- 3) La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

CAPO II STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 12 - Principi generali.

- 1) Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 13 - Informazione dei contribuenti.

- 1) L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
- 2) L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 14 - Conoscenza degli atti e semplificazione.

L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

- 1) L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2) L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
- 3) I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
- 4) Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 15 - Motivazione degli atti - Contenuti.

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

- 1) Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 2) Gli atti comunque indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3) Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 16 - Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 17 - Interpello del contribuente.

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

- 1) La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
- 2) Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO III ACCERTAMENTO

Art. 18 - Accertamento

- 1) Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
- 2) Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune ove non sia in grado di provvedere autonomamente può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per il censimento delle unità immobiliari, la rilevazione delle aree in tutto o in parte sottratte a tassazione, la creazione della banca dati tributaria integrata ecc.
- 3) La notifica degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio potrà avvenire anche a mezzo messi notificatori, appositamente nominati;
- 4) La rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati versamenti, avviene anche in relazione alle sanzioni con raccomandata A.R., entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui doveva essere posto in essere l'adempimento
- 5) Il rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

CAPO IV COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 19

Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

- 1) In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
- 2) Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 4% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili comprese le sanzioni e gli interessi.

Art. 20

Utilizzazione del fondo.

- 1) Le somme di cui al precedente art. 19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra lo 0,50 e l'1%;
 - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra lo 0,50 e l'1%;
 - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra l'1 e il 3%.
- 2) I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

CAPO V

SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 21 - Sanzioni.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,64;

- 1) Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta.
- 2) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, non si applica la sanzione amministrativa. La stessa sanzione non si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 3) Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte di un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.

Art. 22 - Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

- 1) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato alle prescritte scadenze con l'arrotondamento all'Euro;
- 2) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle dichiarazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo.
- 3) Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- 4) Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua: n. 2,5 punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
- 5) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 6) Gli Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 23 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

- 1) Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
- 2) L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art. 24 - Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

- 1) In deroga alle previsioni dell'articolo 23, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 25 - Ravvedimento.

1) La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un quinto del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa o infedele dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;
- d) ad un quinto del minimo di quella prevista per l'omessa o infedele dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore ad un anno.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 26 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- 1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'imposta; la riscossione coattiva, non viene effettuata qualora l'ammontare del tributo e delle sanzioni tributarie non superi € 12,00 per ogni singola partita.
- 2) Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
- 3) Il rimborso non è dovuto se di importo inferiore a € 12,00 per ogni singola partita.
- 4) Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, il Funzionario Responsabile è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
- 5) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il credito tributario derivi da ripetute violazioni per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

CAPO VI

REVISIONI ED AGGIORNAMENTI DEL CLASSAMENTO CATASTALE

Art. 27 - Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone

- 1) Non si procede alla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone, prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in quanto il Comune di Faleria non è suddiviso in microzone

Art. 28 - Aggiornamento del classamento catastale

In applicazione dell'art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), i responsabili del servizio tecnico e finanziario, individuano le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.

- 1) Entro il termine di 90 giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, i medesimi responsabili dei servizi richiedono, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento.
- 2) La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene: a) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto; b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1; c) Le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempiere agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza; d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 29 - Norme abrogate.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 30 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 31 - Casi non previsti dal presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 32 - Rinvio dinamico.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

- 1) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 33 - Tutela dei dati personali.

- 1) Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

Art. 34 - Rinvio ad altre disposizioni.

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 35 - Variazioni del regolamento.

- 1) L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 36 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

- 1) I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35 e successive modificazioni, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	30
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della comunicazione del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	30
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	30
4	Emissione ruoli riscossioni	180
5	Richiesta scritta di informazioni e notizie	30
6	Risposta ad esposti	30
7	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	60

Art. 37 - Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 19 MARZO 2007 con atto n. 3 ;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 26 MARZO 2007 al 10 APRILE 2007 con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

è entrato in vigore il 01-01-2007